



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

66ª Seduta pubblica – Martedì 19 luglio 2022

Deliberazione n. 105

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA OSTANEL RELATIVO A “*LA REGIONE SI ADOPERI AFFINCHÉ I CONTRIBUTI EROGATI DAI COMUNI PER GLI “EDIFICI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ RELIGIOSA” VADANO PRIORITARIAMENTE A QUELLI CON FINALITÀ AGGREGATIVA, SOCIALE O SPORTIVA, SENZA SCOPO DI LUCRO*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “*DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO, DI POLITICHE DELL’AMBIENTE E DI PARCHI REGIONALI*”.

(Progetto di legge n. 113)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” si occupa di disciplinare, all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria che annualmente viene riservata dai comuni per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi”;
- al comma 2 della suddetta norma viene previsto che “*tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati*”;
- secondo il comma 8 dell’articolo 16 del DPR 380/2001 “*gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate*”;

CONSIDERATO che sembra di cogliere che la ratio del comma 8 dell'articolo 16 del DPR 380/2001 sia quella di favorire interventi che abbiano finalità pubblica e sociale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad adoperarsi affinché i contributi erogati dai comuni per gli “edifici strumentali all'attività religiosa” vadano prioritariamente a quelli con finalità aggregativa, sociale o sportiva, senza scopo di lucro.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti